



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Portovesme s.r.l.
S.P. 2 Carbonia-Portoscuso Km 16.5
09010 Portoscuso (CI)
fax:0781 509575
portovesmesrl@pec.it

Direzione generale per la salvaguardia del
territorio e delle acque (STA)
dgsta@pec.minambiente.it

Regione Autonoma della Sardegna
presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da Portovesme S.r.l. – Relazione di riferimento ex art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.– ID 148/1027

Con nota del 08/01/2016 prot. 266/DVA, la Società Portovesme S.r.l. ha presentato la Relazione di Riferimento in attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 272/2014.

Alla luce degli adempimenti di cui all'art. 29-ter, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la scrivente Direzione, con nota del 17/03/2016, prot. n. 7399/2016 ha disposto l'avvio del procedimento per un esame della conformità della Relazione trasmessa dal Gestore rispetto ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale.

Con riferimento a tale procedimento si trasmette, in allegato, copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso con nota del 05/12/2016, prot. n. 1988/CIPPC, con il quale la Commissione per l'AIA-IPPC ha ritenuto che le motivazioni riportate dal gestore circa la non pertinenza delle sostanze pericolose necessitano di ulteriori approfondimenti atti a dimostrare l'impossibilità pratica dal verificarsi di una contaminazione.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio Conclusivo, ed in particolare, a presentare, entro dodici mesi dalla notifica del presente Parere, un aggiornamento della citata relazione

ID Utente: 6726
ID Documento: DVA-D3-AG-6726_2016-0302
Data stesura: 19/12/2016

✓ Resp. Sez.: Grande Z.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 20/12/2016

✓ Resp. Div.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3
Data: 20/12/2016

completa dei requisiti minimi di cui all'allegato 2) al D.M. n. 272/2014, anche attraverso l'esecuzione di ulteriori necessarie caratterizzazioni secondo i criteri di cui all'Allegato 3 al D.M. n. 271/2014.

Entro il medesimo periodo di 12 mesi la Regione Autonoma della Sardegna e la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono invitate a fornire le valutazioni di cui all'allegato Parere istruttorio conclusivo

Resta inteso che quanto richiesto con la presente nota verrà riportato nel primo atto autorizzativo o nell'atto di aggiornamento relativo all'installazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”

Allegato:Prot.29426/DVA del 05/11/2016

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
AMBIENTALE INTEGRATA - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Ing. Domenico Antonio Milillo
email: aia@pec.minambiente.it

**OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DELLA DOMANDA DI
AIA PRESENTATA DA PORTOVESME S.R.L. - IMPIANTO DI PRODUZIONE
ACIDO SOLFORICO NUOVO POLO DI PORTOSCUSO - RELAZIONE DI
RIFERIMENTO EX ART.5, COMMA 1, LETT.V-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E
S.M.I. ID 148/1027**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 7306
ID Documento: CIPPC-7306_2016-0019
Data stesura: 05/12/2016

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223065
e-mail: commissioneAIA@minambiente.it - e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it



Commissione Istruttoria AIA
Portovesme s.r.l. Impianto di produzione acido
solforico nuovo polo di Portoscuso

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Relazione di Riferimento ex art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Portovesme s.r.l. Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso
ID MATTM-DVA 148/1027

Gestore	Portovesme s.r.l.
Località	Portoscuso (Carbonia Iglesias)
Gruppo Istruttore	Cons. Stefano Castiglione (Referente)
	Dott. Paolo Ceci
	Dott. Antonio Fardelli
	Dott. Marcello Iocca
	Dott. Marco Mazzoni
	Ing. Alberto Pacifico
	Ing. Claudio Franco Rapicetta
	Avv. David Röttgen
	Dott. Mauro Rotatori
	Ing. Antonio Voza
	Dott.ssa Daniela Manca (Regione Sardegna)
	Ing. Giorgio Sanna (Provincia di Carbonia Iglesias)
	Ing. Gianfranco Mulas (Comune di Portoscuso)



Commissione Istruttoria AIA
Portovesme s.r.l. Impianto di produzione acido
solforico nuovo polo di Portoscuso

- VISTA la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 599/2016 del 07/04/2016, che assegna l'istruttoria per l'esame di conformità delle Relazioni di Riferimento (RdR), ex art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al gruppo come sopra costituito.
- PRESO ATTO che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i rappresentanti regionali, provinciali e comunali individuati a pagina 1 del presente parere.
- VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA 0007399 del 17/03/2016 avente ad oggetto *“Portovesme s.r.l. - Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. M), del decreto legislativo 152/2006. Relazione di Riferimento ID 148/1027”*.
- VISTE le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché nel D.M. 272 del 13/11/2014 e s.m.i..
- VISTE le *“linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”* di cui alla Comunicazione 2014/C 136/01.
- VISTE le *“Modalità di conduzione delle attività della Commissione AIA sulle Relazioni di Riferimento”* approvate con verbale della Commissione del 18/03/2016, prot. CIPPC/414/2016, trasmesse alla DVA con nota del 7/04/2016, prot. CIPPC/585/2016, successivamente modificate come stabilito giusto verbale della Commissione del 23/06/2016, prot. CIPPC 1040/2016 del 27/06/2016, trasmesso alla DVA con nota prot. CIPPC 1042/2016 del 27/06/2016.
- VISTO il Decreto di autorizzazione all'esercizio DEC-MIN 0000234 del 21/12/2015 e s.m.i. dello stabilimento Portovesme s.r.l. - Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso.
- VISTO che per gli impianti soggetti ad AIA statale l'art. 3, comma 1, D.M. 272/2014 stabilisce



Commissione Istruttoria AIA

Portovesme s.r.l. Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso

un obbligo di presentare la Relazione di Riferimento (di seguito: **RdR**), ossia un obbligo *ex lege* indipendente dalla procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. 272/2014;

- VISTO, pertanto, che il gestore di un impianto in AIA statale (ad eccezione degli impianti alimentati esclusivamente a gas naturale) non si può esimere, in base alla procedura di cui al citato Allegato 1, dal presentare la RdR che, peraltro, deve avere i contenuti di cui all'Allegato 2 del D.M. 272/2014 intitolato “*Contenuti minimi della relazione di riferimento*”;
- VISTO che l'Allegato 2, nell'affermare che “*La relazione di riferimento contiene informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con esclusivo riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti (come definite nell'Allegato 1)*”, richiede, quanto al contenuto della RdR, che la stessa dovrà solo riguardare le sostanze che sono risultate, in base alla verifica indicata nel citato Allegato 1, quali “*sostanze pericolose pertinenti*” come definite all'ultimo paragrafo del punto 3 (“*Valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione*”);
- VISTO l'articolo 5 (“*Contenuti minimi della relazione di riferimento*”) del D.M. 272/2014 che oltre a richiamare l'Allegato 2 fa anche salvo - come peraltro anche richiesto dall'art. 5, comma 1, lett. v-bis, ultimo periodo del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - quanto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante “*Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali*”;
- VISTO che la fase di verifica di cui al punto 3 dell'Allegato 1 del D.M. 272/2014 è finalizzata ad effettuare “*una valutazione della reale possibilità di contaminazione*”, da valutare non soltanto alla luce dei criteri riportati al predetto punto 3, ma anche alla luce di quanto disposto, a tal specifico riguardo, nelle succitate “*Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali*”;
- VISTO il considerando n. 24 della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali che recita come segue: “*Al fine di assicurare che l'esercizio di un'installazione non comporti un deterioramento della*



Commissione Istruttoria AIA

Portovesme s.r.l. Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso

qualità del suolo e delle acque sotterranee è necessario stabilire lo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee attraverso una relazione di riferimento. La relazione di riferimento dovrebbe essere uno strumento pratico atto a consentire, per quanto possibile, un raffronto in termini quantitativi tra lo stato del sito descritto in tale relazione e lo stato del sito al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di accertare se si è verificato un aumento significativo dell'inquinamento del suolo o delle acque sotterranee. (...).”;

- VISTO l’art. 3, comma 1, lett. i-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che definisce il termine “inquinamento” quale *“l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi”;*
- VISTO che il superamento dei valori di cui alla parte IV – titolo V (“Bonifica dei siti contaminati”) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non è influente ai fini dell’obbligo o meno di presentare una RdR, e che i contenuti della RdR non sono dettati dai criteri fissati in materia di bonifica dei siti contaminati, ma che i dati disponibili dovrebbero essere inclusi in forza del punto 11 dell’Allegato 2 del D.M. 272/2014;
- VISTA l’e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 11/10/2016 prot. CIPPC 1530/2016 del 17/10/2016.
- CONSIDERATO che con nota del 7/04/2016, prot. CIPPC/587/2016 la Commissione AIA ha già provveduto ad esprimersi sulla congruità della tariffa e dove necessario a richiederne l’eventuale conguaglio.
- CONSIDERATO che la CIPPC nelle “Modalità di conduzione delle attività della Commissione AIA sulle Relazioni di Riferimento” sopra richiamate ha ritenuto che le motivazioni riportate dal Gestore circa la non pertinenza delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, consistenti nella sola adozione di misure gestionali e di protezione del suolo e delle acque sotterranee (ivi compreso il rispetto delle vigenti AIA), non siano sufficienti all’esclusione, ai sensi del punto 3 dell’Allegato 1 del D.M. 272/2014 e delle succitate “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE



Commissione Istruttoria AIA Portovesme s.r.l. Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso

relativa alle emissioni industriali” per la “valutazione della reale possibilità di contaminazione”, della possibilità del verificarsi di una contaminazione, poiché l’applicazione di misure preventive e di cautela può sì ridurre la possibilità di rilascio e/o contaminazione, ma non può eliminare o escludere che tali sostanze pericolose possano configurarsi come “sostanze pericolose pertinenti” ai fini della Relazione di Riferimento;

- CONSIDERATO che il Gestore dichiara che presso l’installazione di che trattasi sono presenti sostanze pericolose in quantitativi superiori alle soglie indicate nella tabella di cui all’Allegato 1, paragrafo 2 del D.M. 272/2014
- CONSIDERATO che il Gestore, basandosi sulle risultanze della valutazione effettuata ai sensi del paragrafo 3 dell’allegato 1 al D.M. 272/2014, non individua sostanze pericolose pertinenti e quindi non presenta una relazione di riferimento con i contenuti minimi previsti dall’Allegato 2 del D.M. 272/2014;
- CONSIDERATO che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per le attività in capo alla Commissione AIA; resta inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame delle eventuali determinazioni adottate, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

IL GRUPPO ISTRUTTORE RITIENE

CHE le motivazioni riportate dal Gestore circa la non pertinenza delle sostanze pericolose necessitano di ulteriori approfondimenti atti a dimostrare l’impossibilità pratica del verificarsi di una contaminazione;

CHE tali ulteriori approfondimenti debbano in ogni caso essere previsti almeno per:

- le sostanze pericolose oggetto di procedimenti di bonifica in essere ed incluse tra quelle attualmente presenti nell’installazione;
- le sostanze pericolose, allo stato liquido o solido, singolarmente presenti in quantitativi



Commissione Istruttoria AIA
Portovesme s.r.l. Impianto di produzione acido
solforico nuovo polo di Portoscuso

superiori alle soglie delle classi di pericolosità attribuite ai sensi del paragrafo 2 dell'Allegato 1 al D.M. 272/2014;

CHE il Gestore, entro 12 mesi dalla notifica del presente parere, debba presentare un aggiornamento della Relazione di Riferimento completa dei contenuti minimi di cui all'Allegato 2 al D.M. 272/2014, con riferimento alle sostanze come sopra identificate, eseguendo le ulteriori necessarie caratterizzazioni secondo i criteri per l'acquisizione di nuove informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze, come sopra identificate, di cui all'Allegato 3 al D.M. 272/2014. Resta inteso che per l'effettuazione delle caratterizzazioni debbano essere utilizzati metodi standardizzati o normati; qualora questi non fossero disponibili il Gestore potrà ricorrere a stime o calcoli, debitamente documentati.

Quanto sopra fermi restando i pronunciamenti, in sede di Conferenza dei Servizi, da parte della DG-STA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione competente, in merito a:

- ✓ la pertinenza e la coerenza delle informazioni fornite dal Gestore con la RdR con quelle disponibili all'Autorità competente nell'ambito dei procedimenti di cui al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, elemento necessario per il raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività;
- ✓ il programma dei controlli per le acque sotterranee e per il suolo conformemente a quanto previsto dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

La presente richiesta di approfondimenti non rileva ai fini dell'applicazione del D.M. n 141 del 26 maggio 2016 recante *“criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.